



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Gabriella Marciandò, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

nei confronti

Gianluca Motta, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Maria Dolei, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- della determinazione dirigenziale n. 3984 del 30 dicembre 2021 di approvazione del bando di selezione, nella parte in cui prevede, quale requisito per la

partecipazione alla procedura selettiva per l'accesso alla Categoria D, la laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche ed equipollenti per la figura di Istruttore Direttivo Amministrativo e nella parte in cui prevede la laurea triennale o diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea magistrale o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento in Economia ed equipollenti, per la figura di Istruttore Direttivo di Ragioneria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale all'atto impugnato anche se non materialmente ad esso allegato, in quanto lesivo di diritti, prerogative ed interessi della ricorrente;

quanto ai primi motivi aggiunti:

- del regolamento dei concorsi della Provincia di Catania, approvato con delibera del Commissario regionale ad acta n.76 del 2/10/1996 e modificato con deliberazioni del Commissario regionale ad acta nn.95 del 22/11/1996 e 33 del 12/3/1997 e con deliberazione di G.P. n.399 del 22/12/2007 e l'art. 47 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

quanto ai secondi motivi aggiunti:

- della determinazione dirigenziale n. gen. 3124 del 26.09.2022 di scorrimento della graduatoria provvisoria e approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di progressione verticale per l'anno 2021 del personale interno per la copertura di n. 11 posti di Categoria D – posizione economica D1, nonché di ogni altro atto presupposto, ivi compresa la graduatoria provvisoria approvata con determinazione dirigenziale n. gen. 2869 del 30.08.2022;

- di ogni altro atto connesso e consequenziale all'atto impugnato anche se non materialmente ad esso allegato, in quanto lesivo di diritti, prerogative ed interessi della ricorrente;

quanto ai terzi motivi aggiunti:

- della determinazione dirigenziale n. gen. 3689 del 24.11.2022 con la quale l'Amministrazione resistente ha approvato il verbale della Commissione esaminatrice n. 6 del 10.11.2022 - con il quale, esaminate le istanze di riesame del punteggio presentate da alcuni candidati, sono state adottate le nuove graduatorie dei dipendenti che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione per la Progressione Verticale anno 2021 Categoria "D" - e della medesima graduatoria;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale all'atto impugnato anche se non materialmente ad esso allegato, in quanto lesivo di diritti, prerogative ed interessi della ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie della Città metropolitana di Catania;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le memorie del signor Gianluca Motta;

Visti tutti gli atti della causa;

Rilevato che, con ordinanza n. 102 del 2023, è stato ordinato a parte ricorrente d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati;

Considerato che parte ricorrente, precisato che i *"candidati che risulterebbero scavalcati (...), tenuto conto anche dei non vincitori, ed esclusi i non classificati, sono pari a 20 (venti) per il profilo di Istruttore Direttivo Amministrativo, e a 9 (nove) per il profilo di Istruttore Direttivo di Ragioneria"*, ha chiesto di essere autorizzata a effettuare la notifica per pubblici proclami, rappresentando, all'uopo, che la notifica individuale è *"particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio"*;

Richiamato l'art. 41, comma 4, c.p.a. laddove si prevede che *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità"*;

Ritenuto che ricorrano i presupposti per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami sul sito web della Città Metropolitana di Catania, mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i controinteressati; c) indicazione dell'Autorità giudiziaria avanti la quale il procedimento pende ed il suo numero di ruolo generale, onde consentire l'eventuale costituzione;

Ritenuto di assegnare a parte ricorrente:

- il termine di giorni 10 (dieci), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'espletamento del predetto incombenza;
- il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla pubblicazione sul sito, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti;
- il termine di giorni 10 (dieci) per il deposito di un'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami nelle forme e secondo le modalità indicate nella parte motiva.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, Così deciso in Catania il giorno 13 marzo 2023.

Il Presidente
Aurora Lento

IL SEGRETARIO